



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 104 DEL 17/07/2026**

Oggetto :

LAVORI RELATIVI A “POTENZIAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI –
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’
PUBBLICA IN COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO (BS)
- CUP J17H23001160005” – CIG B6D827882A. RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 121, COMMA 5,
D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. E DETERMINAZIONI
CONSEQUENTI.

IL RESPONSABILE DEL **SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA**

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2026/28 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n.267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. nr. 14 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- il Decreto Sindacale n. 2/2026 prot. 0000032/2026 del 08/01/2026 con il quale il sottoscritto ha assunto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 dell'Area Tecnica;

Rilevato che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con Decreto Sindacale n. 2/2026 prot. 0000032/2026 del 08/01/2026 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Premesso che:

- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, prevede che le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province di Regioni a Statuto Ordinario confinanti, rispettivamente, con la Provincia Autonoma di Trento e con la Provincia Autonoma di Bolzano;

- con deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa Fondo Comuni Confinanti n. 2 del 07 Giugno 2023 sono stati approvati i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse nell'importo di € 500.000,00 relative all'annualità 2023, di cui all'art. 6 comma 1, lettera d) dell'Intesa nel nuovo testo unificato ed integrato condiviso ed approvato dai soggetti coinvolti, nell'apposito incontro del 12 marzo 2020, e formalmente sottoscritta in data 11 giugno 2020, con efficacia il giorno 26 giugno 2020;
- con comunicazione da parte del presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa PAT/RFD336-15/06/2023-0468500, giunta al protocollo del Comune in data 16/06/2023 prot. 0003117, si comunicava la nuova "Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - Fondo Comuni confinanti - approvazione, relativamente all'annualità 2023, dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse per un importo annuo di Euro 500.000,00 per ogni singolo Comune confinante beneficiario, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d)";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 29/08/2023 si è provveduto ad approvare la relazione descrittiva (redatta secondo fac-simile Allegato 2 parte integrante e sostanziale della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 2 del 07/06/2023), che prevede un costo complessivo del programma così distinto:
 - € 500.000,00 per intervento ex novo nel programma di interventi dell'annualità 2023 denominato: "Potenziamento delle infrastrutture turistiche e commerciali - interventi di riqualificazione della viabilità pubblica in Comune di Savio dell'Adamello"
- Con nota 0004672/2023 del 31/08/2023 si è quindi provveduto alla domanda di finanziamento del contributo per quanto in argomento;
- con nota prot. n. D336/2023/1.10-2023-36, giunta al nostro prot. n. 6769 del 07/12/2023 da parte del Fondo Comuni Confinanti è stato comunicato al Comune di Savio dell'Adamello che con deliberazione n. 8 del 15/11/2023 è stata approvata la graduatoria dei progetti ed è stato ammesso al contributo il progetto presentato posizione in elenco n. 38 - numero progetto 38.

Rilevato che nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione con delibera di Giunta Comunale nr. 112 del 15/12/2023 per il triennio 2025/2027 e nell'elenco relativo all'anno 2025 si è prevista la realizzazione dei lavori di: "POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA IN COMUNE DI SAVIO DELL'ADAMELLO (BS)" di cui al codice CUI nr. J17H23001160005;

Dato Atto che:

- con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica n. 43 del 22/04/2025 è stato assunto l'impegno di spesa e affidato l'incarico professionale all'Arch. Giacomo Panteghini, libero professionista iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 1186, con studio in Bienno (BS) Via Don Luigi Pergoni 3, P.IVA 00368900981 e C.F. PNTGCM53P22A861A, per i servizi tecnici concernenti la

progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;

- con nota prot. 0001983 del 11/04/2025 il progettista ha provveduto a presentare la progettazione esecutiva;
- con Decreto a firma del Direttore del Servizio Foreste e Bonifica Montana n. 070/2024/Parco del 09/09/2024 (protocollo comunale n. 0004674/2026), è stata acquisita autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 80 della L.R. n. 12/05 e s.m.i. e parere ai sensi dell'art. 44 della L.R. 05/12/2008 n. 31;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 17/04/2025 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante le opere in oggetto, per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui a base d'asta € 340.032,28 (comprensivi di € 4.084,39 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso), ed € 159.967,72 per somme a disposizione;
- con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica n. 59 del 05/05/2025 si è proceduto ad indire apposita gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 298 del 20 novembre 2023 e del Parere funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024 di A.N.A.C.;

Rilevato che con la stessa determinazione n. 59 del 05/05/2025 l'espletamento della procedura di gara è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in P.zza Tassara - Breno;

Dato atto che:

- la Centrale Unica di Committenza - CUC - con nota prot. 0006411 del 05/06/2025 (acclarata al ns. prot. al nr. 0002945 del 06/06/2025), ha trasmesso a questo Ente la proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori (Verbale della seduta di gara del giorno 05/06/2025) a favore dell'operatore economico AB ARCESE S.R.L. con sede legale in Via Corvine n. 10 - 03011 Alatri (FR) C.F: e P.IVA: 02481590608 a seguito del ribasso d'asta pari al 8,33% e quindi un importo ribassato di € 307.963,43 (di cui € 48.283,99 quali costi della manodopera ed € 6.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.084,39, per un importo contrattuale complessivo pari a € 312.047,82 oltre IVA;
- Dato atto che la Centrale Unica di Committenza CUC con nota prot. 0009027 del 04/08/2025 (acclarata al ns. prot. al nr. 0004152 del 04/08/2025), ha comunicato l'esito positivo dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario di cui agli articoli 94, 95 e 100, del D. Lgs. n.36/2023 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario della procedura, rimandando alla stazione appaltante la verifica del DURC scaduto il 29/07/2025 ed in verifica la nuova richiesta;

Rilevato che:

- con determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici - urbanistica n. 107 del 26/08/2025 si è proceduto ad aggiudicare i lavori in argomento all'operatore economico AB ARCESE S.R.L. con sede legale in Via Corvine n. 10 - 03011 Alatri (FR) C.F: e P.IVA: 02481590608 in seguito al ribasso d'asta pari al 8,33% e quindi un importo ribassato di € 307.963,43 (di cui € 48.283,99 quali costi della manodopera ed € 6.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.084,39, per un importo contrattuale complessivo pari a € 312.047,82 oltre IVA;
- In data 18/09/2025 con Rep. 4/2025 veniva stipulato il contratto di lavori, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Serie 1T, numero 47327 del 19/09/2025;
- In data 22/10/2025 è stato redatto apposito verbale di consegna dei lavori;
- In data 25/10/2025 la Direzione Lavori ha disposto la sospensione dei lavori per la seguente causa "temperature inadeguate alla posa di manti stradali bituminosi";
- Tale sospensione si è protratta per un periodo prolungato oltre i sei mesi, causa condizioni climatiche invernali avverse;
- nel caso di specie, i lavori, sebbene formalmente consegnati, non hanno avuto effettivo avvio e nessuna lavorazione è stata eseguita, né risultano prestazioni contabilizzabili o utili ai fini dell'esecuzione contrattuale.

Vista l'istanza presentata dalla ditta AB ARCESE S.R.L. con sede legale in Via Corvine n. 10 - 03011 Alatri (FR) C.F: e P.IVA: 02481590608 in data 15/07/2026, acquisita al protocollo dell'Ente in data 15/07/2026 prot. 0004172/2026, con la quale veniva richiesta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 121, comma 5, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dichiarando espressamente:

- di accettare la risoluzione senza indennità alcuna;
- di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa;
- di richiedere esclusivamente il rimborso delle spese contrattuali documentate;

Richiamato l'art. 121 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. che recita testualmente: *"Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi"*;

Dato atto che:

- la richiesta formulata dall'impresa risulta conforme al quadro normativo vigente ed è sorretta da presupposti oggettivi, adeguatamente documentati e coerenti con le circostanze di fatto emerse in sede di esecuzione contrattuale;
- non si ravvisano elementi ostativi, né sotto il profilo giuridico-amministrativo né sotto il profilo tecnico, all'accoglimento della stessa;
- le motivazioni addotte dall'impresa, con particolare riferimento alle ragioni tecniche e operative di cantiere, risultano

oggettive, non prevedibili al momento della stipula del contratto e non imputabili né all'Impresa né all'Amministrazione, configurandosi pertanto come circostanze estranee alla sfera di controllo delle parti e tali da impedire l'utile prosecuzione del rapporto contrattuale secondo le condizioni originariamente pattuite;

- tali circostanze hanno inciso in maniera determinante sulla possibilità di dare regolare avvio ed esecuzione ai lavori, compromettendo il corretto sviluppo del rapporto contrattuale;

Considerato inoltre che:

- l'intervento in oggetto risulta finanziato mediante contributo pubblico vincolato, soggetto a termini perentori di avvio, esecuzione e rendicontazione, il cui mancato rispetto comporta la revoca totale o parziale del finanziamento con conseguente danno erariale per l'Ente;
- l'attuale stato di sospensione e la conseguente risoluzione del contratto impongono l'adozione di misure immediate volte a garantire la continuità dell'intervento, non risultando compatibili con le tempistiche di una nuova procedura di gara;
- il differimento dell'affidamento determinerebbe un concreto e attuale rischio di perdita del contributo assegnato, oltre a un aggravio procedimentale e temporale in contrasto con i principi di efficacia, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa;
- sussiste un prevalente interesse pubblico alla tempestiva esecuzione dei lavori, atteso che gli interventi riguardano la viabilità comunale e risultano funzionali alla tutela della pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione;
- tale esigenza assume carattere di particolare urgenza in considerazione dell'avvicinarsi della nuova stagione invernale, durante la quale le condizioni climatiche e ambientali del territorio montano rendono maggiormente critico lo stato delle infrastrutture viarie e aumentano il rischio per l'utenza;
- ricorrono pertanto ragioni oggettive, concrete e attuali che giustificano il ricorso a soluzioni procedurali idonee a garantire la massima celerità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Ritenuto pertanto:

- di accogliere l'istanza presentata dall'impresa appaltatrice e, per l'effetto, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 121, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto risoluzione per causa di legge e soluzione idonea a prevenire l'insorgere di contenziosi, evitare ulteriori aggravii procedimentali e garantire una più celere riallocazione dell'appalto;
- che la risoluzione del rapporto contrattuale, nelle circostanze sopra descritte, costituisca la misura più conforme all'interesse pubblico, anche in ragione dell'impossibilità di assicurare la regolare prosecuzione dei lavori nei tempi compatibili con i vincoli del finanziamento;
- di procedere, conseguentemente, allo scorrimento della graduatoria della procedura di gara già espletata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, quale modalità che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e buon andamento dell'azione

amministrativa, consente di ridurre i tempi di affidamento, salvaguardare il finanziamento e assicurare la continuità dell'intervento;

- che il ricorso allo scorrimento della graduatoria risulta altresì coerente con i principi di risultato e fiducia di cui al D.Lgs. n. 36/2023, nonché con l'esigenza di evitare duplicazioni procedurali e aggravio di costi per l'Amministrazione;
- di dare atto che tale scelta rappresenta, allo stato, la soluzione più idonea e proporzionata per il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto altresì che:

- nel caso di specie, i lavori non hanno avuto inizio e non risultano pertanto maturati corrispettivi contrattuali né eseguite prestazioni contabilizzabili;
- conseguentemente, possono essere riconosciute esclusivamente le spese contrattuali sostenute dall'impresa, strettamente necessarie alla stipula del contratto e all'assunzione degli obblighi contrattuali, in quanto non recuperabili e direttamente connesse all'appalto;
- tali spese rientrano tra gli oneri obbligatori posti a carico dell'operatore economico per la formalizzazione del contratto e per la prestazione delle garanzie richieste dalla normativa vigente;

Dato atto che:

- l'impresa ha documentato le seguenti spese sostenute, ritenute congrue e ammissibili in quanto obbligatorie e direttamente connesse al contratto:
 - o Imposta di registro: € 200,00;
 - o Imposta di bollo: € 120,00;
 - o Diritti di segreteria: € 1.506,06;
 - o Premio fideiussione definitiva: € 150,00;
 - o Premio polizza CAR: € 499,00;
- che l'importo complessivo delle spese riconoscibili è quindi pari ad € 2.475,06;
- tali somme risultano debitamente documentate e non suscettibili di recupero da parte dell'impresa;
- non risultano riconoscibili ulteriori somme a qualsiasi titolo, in assenza di lavorazioni eseguite e in mancanza di presupposti normativi per il riconoscimento di indennizzi o risarcimenti;

Precisato che:

- il riconoscimento delle suddette somme avviene a titolo di rimborso delle sole spese contrattuali sostenute per la stipula del contratto e la costituzione delle garanzie obbligatorie;
- con la liquidazione delle predette somme si intendono integralmente definiti i rapporti economici tra le parti, con espressa rinuncia dell'impresa a qualsiasi ulteriore pretesa, anche a titolo risarcitorio o indennitario, comunque connessa o collegata al rapporto contrattuale;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

Richiamati:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne rappresentano motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. di prendere atto dell'istanza presentata dall'impresa AB ARCESE S.R.L. con sede legale in Via Corvine n. 10 - 03011 Alatri (FR) C.F: e P.IVA: 02481590608 acquisita con protocollo 0004172/2026 del 15/07/2026 e, valutate le circostanze di fatto e le esigenze di interesse pubblico sopra richiamate, trattandosi di risoluzione per causa di legge, di disporre la risoluzione del contratto d'appalto Rep. n. 4/2025 del 18/09/2025, ai sensi dell'art. 121, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., quale misura proporzionata e idonea a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico alla celere realizzazione dell'intervento;
3. di dare atto che i lavori, sebbene consegnati, non hanno avuto effettivo avvio e che, conseguentemente, non risultano eseguite prestazioni né maturati corrispettivi contrattuali;
4. di riconoscere all'impresa esclusivamente il rimborso delle spese contrattuali, obbligatorie, documentate, non recuperabili e strettamente connesse alla stipula del contratto e alla costituzione delle garanzie, per un importo complessivo pari a € 2.475,06, così dettagliato:
 - Imposta di registro: € 200,00;
 - Imposta di bollo: € 120,00;
 - Diritti di segreteria: € 1.506,06;
 - Premio fideiussione definitiva: € 150,00;
 - Premio polizza CAR: € 499,00;
5. di dare atto che tali somme risultano debitamente documentate e costituiscono rimborso di spese contrattuali obbligatorie, restando escluso il riconoscimento di qualsiasi ulteriore importo a titolo di corrispettivo, indennizzo o risarcimento;
6. di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 2.475,06 a favore dell'impresa, imputando tale somma al quadro economico dell'intervento e sul cap. 10052.02.0250 del bilancio 2026/2028, annualità 2026;

7. di dare atto che, con il pagamento delle suddette somme, i rapporti tra le parti devono intendersi definitivamente chiusi a saldo e stralcio di ogni diritto, azione o pretesa comunque connessa al contratto, con espressa rinuncia dell'impresa a qualsiasi ulteriore richiesta;
8. di disporre lo svincolo della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva Polizza n. 06/01/21/3239231 emessa dalla compagnia Finanziaria Romana S.p.A., c.f./p.IVA 08103341007, con sede a Roma, via Dora, 1, per un importo di € 15.602,39 corrispondente al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, a seguito della risoluzione del contratto ed in assenza di inadempimenti accertati;
9. di disporre, al fine di garantire la continuità dell'intervento e nel rispetto dei principi di risultato, economicità, efficacia e tempestività, lo scorrimento della graduatoria della procedura di gara già espletata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico individuato e in assenza di cause ostative, alle medesime condizioni dell'offerta originaria;
10. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) originario potrà essere mantenuto, ove consentito dalla normativa ANAC vigente, trattandosi di prosecuzione dell'affidamento nell'ambito della medesima procedura;
11. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
12. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Saviore dell'Adamello per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposta sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
14. di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente, alla ditta ed al Direttore dei Lavori.

Il Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
11900	2026	10052.02.0250	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2.475,06

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 17/07/2026

Il Responsabile Servizio
Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 20/07/2026 al 04/08/2026
nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge
18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Piapi Daniela

Copia per albo
Savio dell'Adamello 20/07/2026